

Roma, 14/09/2015

Spett.le Cliente

## Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma
Tel 06/41614250 fax 06/41614219
e-mail: info@studiomasciotti.it

## Oggetto:

Responsabilità solidale tra vettore e committente e come accertare la regolarità del vettore

(cosa cambia dal 01 Ottobre 2015)



Gentile Cliente,

come già ricordato nei mesi scorsi, la Legge di Stabilità 2015 ha ridisegnato la mappa delle responsabilità solidali che coinvolgono il committente ed il vettore (più gli eventuali sub-vettori), nell'esecuzione di un contratto di trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.

La nuova regolamentazione è in vigore dal 1° gennaio 2015, e prevede due diversi regimi di solidarietà a seconda che il contratto di trasporto sia o meno stipulato in forma scritta:

- a) <u>in caso di contratto di trasporto c/terzi "in forma scritta":</u> <u>il committente è obbligato in solido con il vettore</u> (e con ciascuno degli eventuali sub vettori) per:
  - o mancati versamenti, da parte del vettore,
    - <u>delle retribuzioni</u> (sia diretta che differita, maturata nel corso delle prestazioni rese per l'esecuzione delle operazioni comprese nel contratto di trasporto: guida, carico/scarico, ec...),
    - dei relativi contributi previdenziali dovuti all'Inps e
    - dei relativi premi assicurativi dovuti all'Inail;
- b) <u>in caso di contratto di trasporto c/terzi "in forma non scritta"</u> (ossia verbale): <u>il</u> <u>committente è obbligato in solido con il vettore</u> (e con ciascuno degli eventuali sub vettori) per:
  - o mancati versamenti, da parte del vettore,
    - <u>delle retribuzioni</u> (sia diretta che differita, maturata nel corso delle prestazioni rese per l'esecuzione delle operazioni



comprese nel contratto di trasporto: guida, carico/scarico, ec...),

- <u>dei relativi contributi previdenziali</u> dovuti all'Inps e
- <u>dei relativi premi assicurativi</u> dovuti all'Inail;
- <u>l'inadempimento degli obblighi fiscali</u> (la norma non precisa cosa intende per obblighi fiscali, ma dovrebbero intendersi quelli cui il datore di lavoro è tenuto in qualità di sostituto d'imposta, quali ad esempio il versamento delle ritenute fiscali),
- o <u>le eventuali violazioni del codice della strada</u> commesse nello svolgimento dei trasporti.

N.B. <u>Il suddetto regime di responsabilità solidale si applica anche tra vettore e sub-vettore</u> qualora il vettore incaricato del trasporto si avvalga per la sua esecuzione di un altro vettore (sub-vettore).

In entrambi i casi sopra descritti - a) e b) - il committente può liberarsi del vincolo di solidarietà nei confronti del vettore e degli eventuali sub-vettori, "<u>verificando</u> <u>preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto" la regolarità degli stessi:</u>

- fino al 30 Settembre 2015 il committente che intende affidare il trasporto delle merci ad un vettore effettua questa verifica acquisendo preliminarmente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali in data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che il vettore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC),
- dal 01 Ottobre 2015 il committente che intende affidare il trasporto delle merci ad un vettore dovrà preventivamente accedere sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, e facendo una specifica procedura sul sito, potrà visualizzare, con riferimento al vettore a cui intende affidare il trasporto, il campo "Stato complessivo dell'impresa"





 in cui verrà indicato posizione regolare o irregolare - e quindi potrà astenersi dall'affidare nuovi contratti al vettore irregolare, con evidenti danni e ripercussioni economiche allo stesso vettore irregolare.

Si precisa che, già da settembre, <u>le imprese di autotrasporto, accedendo sul sito</u> www.ilportaledellautomobilista.it, <u>possono, previa specifica autenticazione e rilascio di apposito PIN, verificare la correttezza dei dati relativi alla propria posizione</u> (con riferimento all'iscrizione all'Albo, al Ren e alla CCIAA nonché al versamento della quota di iscrizione all'Albo, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi), ottenendo, come evidenzia il riquadro sottostante, la qualifica di imprese in regola, e come tali affidatarie dei servizi di trasporto da parte della committenza:

rot n 95_2015 Regolarità imprese autotrasporto (2).pdf - Adobe Reader	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN	
Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?		
♣ ♣ 1 /1 👂 • 25% • 🖶 🚼 Trovs		
DATI DI REGOLARITÁ IMPRESA		
Descrizione	Stato	Note
Iscrizione Albo		Definitiva
Iscrizione Ren		ATTIVA
Quota Iscrizione Albo		Pagamento Quote Regolare per Anno Corrente
DURC		In attesa di comunicazione dagli enti competenti
CCIAA		
Stato Complessivo Impresa		Posizione Regolare
210 x 297 mm	1	m
	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY.	IT [□ 🔁 (1) 🗽 15.09/2015



Se in corrispondenza di uno o più dei campi indicati nella suddetta tabella dovesse esservi il "semaforo rosso" (e quindi in caso di una o più irregolarità), le imprese interessate devono subito contattare gli uffici competenti (es. agenzia di pratiche auto per la questione Ren, consulente del lavoro per la questione Durc, ecc...), per risolvere le menzionate anomalie e poter dimostrare la posizione regolare.

In caso di assistenza telefonica per attivare la procedura informatica sul sito www.ilportaledellautomobilista.it contattare il seguente numero verde di assistenza sull'Outilizzo del portale dell'automobilista:



Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti